



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE CAMPANIA



Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni

per inadempienze dei beneficiari

Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC)

Versione 1.0

Indice

Premessa	1
Definizioni.....	3
1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari	5
1.1. Le Sanzioni per gli Interventi non a superficie e/o a capo del CSR Campania 2023-2027	6
1.2 I procedimenti sanzionatori del CSR Campania 2023-2027, per gli Interventi non a superficie e/o a capo	7
1.3 L'individuazione del Giudice competente	8
2. Sanzioni ai sensi dell'art. 15 (comma 1bis) del Decreto Legislativo n. 42/2023	8
3. Sanzioni ai sensi degli articoli 11 e 15 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 42/2023	9
3.1. Regole per la determinazione delle sanzioni	9
3.2. Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)	11
3.3. Sospensione del sostegno e azione correttiva	11
4. Sanzioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.....	12
4.1. Rispetto dei criteri di ammissibilità.....	12
4.2. Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	13
5. Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del Beneficiario	14
5.1. Rispetto della normativa sugli appalti.....	15
5.2. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	17
5.3. Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali	18
5.4. Informazione e pubblicità.....	19
5.5. Realizzazione delle operazioni	20
5.6. Varianti.....	20
5.7. Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio delle operazioni e termini intermedi .	21
5.8. Rispetto del cronoprogramma - termini per la conclusione delle operazioni	22
5.9. Proroga per la conclusione delle operazioni	23
5.10. Fornitura dati monitoraggio	24
5.11. Comunicazioni	25
5.12. Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	27
5.13. Presentazione di prove false o omissioni per negligenza.....	27
5.14. Controlli e conservazione della documentazione.....	28
5.15. Stabilità delle operazioni.....	28
6. Recesso (rinuncia) dagli impegni.....	29

Premessa

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene ricongiunta agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed approvato dalla Commissione europea. Il PSP per l'Italia è stato approvato con la Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8645 del 02/12/2022. Con Decisione di Esecuzione n. C(2023) 6990 del 23/10/2023, la Commissione europea ha approvato la modifica al PSP Italia (versione 2.1).

Il PSP stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi dello sviluppo rurale, integrando negli interventi di sviluppo rurale del PSP le declinazioni delle "specifiche regionali". Tali specificità sono riportate nel dettaglio nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, che rappresentano i documenti regionali attuativi della strategia nazionale. La versione vigente del CSR 2023-2027 della Regione Campania (versione 2.1) è stata approvata con DRD n. 45 del 31/01/2024.

Con il presente documento si dettano le Disposizioni comuni per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi previsti dal PSP, dal CSR, dalle Disposizioni comuni per l'attuazione degli Interventi non a superficie e/o a capo del CSR e dai bandi.

I Fondi Europei e il principio di Sana Gestione Finanziaria

Il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Campania 2023-2027, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è strutturato con aiuti che vengono erogati sotto forma di Sovvenzione o di Strumenti finanziari.

I Fondi Europei rappresentano, infatti, un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e sia il Trattato, sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di sana gestione finanziaria e, cioè, secondo i Principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Ne consegue che, nella realizzazione dei Progetti ammessi a finanziamento / co-finanziamento, tutti i Beneficiari (pubblici e privati) si impegnano al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale) non solo ai fini della legittimità e regolarità delle Spese sostenute.

I Beneficiari sono tenuti a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione Regionale, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Principi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei devono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di Parità di Trattamento e di non Discriminazione, Trasparenza, Pubblicità e Imparzialità.

Gli Obblighi dei Beneficiari

Nel rispetto degli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione" e della c.d. base giuridica presupposta al Programma, l'Obbligo principale dei Beneficiari è quello di realizzare il Progetto: un insieme di attività mirate al raggiungimento di Obiettivi chiaramente definiti, entro un determinato

periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra l'Autorità Competente (Autorità di Gestione) e i Beneficiari.

Nella fase di realizzazione (del Progetto), tutti i Beneficiari sono tenuti poi al rispetto degli Obblighi generali comuni, riconducibili alle seguenti categorie:

- a) **Obbligo di Informazioni.** I Beneficiari devono mettere a disposizione dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) ogni documento e informazione necessari per la valutazione dello stato di realizzazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello finanziario. In questo ambito, rientra l'Obbligo per i Beneficiari di comunicare tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli Obblighi derivanti dal Provvedimento di concessione (ne sono esempio: le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);
- b) **Obbligo di Relazione.** I Beneficiari devono relazionare circa l'attuazione tecnica dell'attività prevista dal Provvedimento di concessione, con preciso Obbligo di Rendicontazione sui costi sostenuti e le eventuali entrate percepite;
- c) **Obbligo di Pubblicazione e Diffusione dei risultati.** In ogni comunicazione o pubblicazione legate ai Progetti che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, i Beneficiari devono dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;
- d) **altri Obblighi generali,** che possono essere previsti anche nel Provvedimento di concessione (ad esempio: di rispetto delle condizioni per la concessione del Sostegno, di sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, di prestare Garanzia a fronte del Pagamento dell'anticipo, etc.).

L'Obbligo di Rendicontazione e la prova dell'adempimento del Beneficiario

Per la struttura del Rapporto di Sovvenzione, nelle ipotesi di cui all'art.83 paragrafo 1, lettera a del Reg (UE) 2021/2115, in cui l'Autorità competente eroga un contributo a fronte dei costi sostenuti dai Beneficiari, l'Obbligo di rendicontazione è molto importante. Difatti, secondo l'orientamento del Giudice Comunitario: "incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento dei finanziamenti provenienti dai fondi pubblici è giustificato"

Si tratta di un obbligo particolare che compare anche in altri rapporti giuridici e che risponde all'esigenza di informare l'altra parte del rapporto, sulle attività svolte e sull'impiego di denaro, per stabilire "se l'operato sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione e di diligenza". Per questo motivo, le Rendicontazioni debbono contenere tutti gli elementi, di fatto e di diritto, funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di realizzazione dell'intervento, inclusa la documentazione e le informazioni necessarie a supporto delle Relazioni.

E proprio perché in tale "Rapporto di Sovvenzione" incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare – attraverso le Rendicontazioni – l'effettività delle spese sostenute e la loro connessione con il Progetto approvato, è possibile definire la natura e l'ambito della potestà di Controllo dell'Autorità competente (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore del Programma), in funzione "Ricognitiva", piuttosto che di "Accertamento".

In questo senso, anche le disposizioni comunitarie di base prevedono che la presentazione dei rendiconti finanziari da parte dei Beneficiari e l'accettazione da parte dell'Autorità competente producono una regolamentazione e una determinazione della misura del contributo che ha solo "carattere interlocutorio e non definitivo", in quanto all'Autorità Competente è riservato il potere di controllare i rendiconti, le Informazioni e i documenti di supporto, anche successivamente alla conclusione del "Rapporto di Sovvenzione" – controlli ex post, previsti dall' articolo 7 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023 per gli investimenti, nel cd. Periodo di Stabilità delle Operazioni, stabilito nel PSP e nel CSR.

L'Inadempienza dei Beneficiari e le conseguenze dell'Inadempimento

Le Autorità competenti (Autorità di Gestione, Autorità di Gestione Regionale ed Organismo Pagatore) devono esercitare alcuni poteri, che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli Interessi Finanziari dell'UE, oltre che dello Stato membro e della stessa Regione.

In particolare, l'Autorità di Gestione Regionale e l'Organismo Pagatore svolgono nelle diverse fasi di gestione delle Domande di Sostegno e di Pagamento varie tipologie di controlli, che possono determinare – a seconda del tipo e dell'esito – il Rifiuto, la Revoca totale o parziale e il Recupero totale o parziale del sostegno, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

In particolare, nella c.d. Fase di esecuzione del progetto, i Beneficiari potrebbero non adempiere (totalmente o parzialmente) in modo corretto al rispetto degli Impegni e degli Obblighi che derivano dalla base giuridica e dagli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione".

In caso di grave inadempimento dei Beneficiari, la prima conseguenza è la Risoluzione del "Rapporto di Sovvenzione" (tra Autorità di Gestione e Beneficiario), a cui consegue la decadenza dal beneficio e la revoca del Provvedimento di concessione nell'esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A.; viceversa, nei casi di Inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del Provvedimento di concessione – può essere prevista la riduzione del sostegno concesso o del pagamento richiesto e l'applicazione di sanzioni amministrative, se previste.

In entrambi i casi, altra conseguenza dell'inadempimento è l'Obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale); al recupero provvede, in tali casi, l'Organismo Pagatore del CSR Campania 2023-2027 (AgEA).

Definizioni

AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA Coordinamento: l'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116

Anno della constatazione o di accertamento: l'anno civile in cui è stato effettuato il controllo amministrativo o in loco a seguito del quale è accertata l'inosservanza;

Azione correttiva: intervento obbligatorio che il Beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali

dell'intervento. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva.

Beneficiario: ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 si intende beneficiario: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

Durata o persistenza di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità o portata di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Gravità di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

Impegno: ogni impegno a cui il Beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale.

Gruppo di impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione / rimodulazione / variante.

Importo ammissibile al pagamento: importo risultato ammissibile all'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

Inosservanza (Inadempienza): qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole della condizionalità e della condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale.

Inosservanza grave (Inadempienza grave): Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo.

Livello di inosservanza (inadempienza): uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza (inosservanza), da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai

criteri di gravità, entità e durata. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC; ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Obblighi: requisiti obbligatori applicabili agli Interventi dello Sviluppo Rurale, che il Beneficiario è tenuto a rispettare, sebbene non generino pagamenti nel contesto dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

Recupero: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di pagamento intermedio che di saldo o di pagamento annuale.

Rifiuto: negazione totale o parziale del sostegno e del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione o reiterazione dell'inosservanza: la ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso Beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento".

Sanzione: riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al Beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche.

1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari

Il Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 (tuttora vigente) definisce: a) al secondo comma dell'art. 1, l'irregolarità rilevante ai fini della soggezione di una condotta al regime delle Sanzioni e delle misure di rilievo comunitario, come una "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle comunità o ai Bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della comunità, ovvero una spesa indebita", b) all'art. 2, i principi che devono presiedere l'irrogazione delle sanzioni amministrative comunitarie, le regole generali di base per garantire uniformità nella repressione di illeciti e frodi, oltre che equità nella commisurazione delle Sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il quarto comma dell'art. 2 stabilisce che "fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitarie sono disciplinate dal diritto degli Stati membri".

L'inadempimento e le irregolarità commesse dai Beneficiari comportano quindi – nei casi previsti dai Regolamenti – l'applicazione di Sanzioni da parte dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma). Tra le Sanzioni, va fatta una prima distinzione tra le misure che – pur consistendo nell'infrazione di una conseguenza negativa in risposta alla violazione di un precetto giuridico (o, regola) – assolvono una funzione direttamente e immediatamente riparatoria dell'interesse violato (ex art. 4) e le misure che sono sanzionatorie in senso stretto, cioè con una funzione esclusivamente afflittiva (ex art. 5).

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 disciplina le misure "non sanzionatorie" le quali sono volte a ripristinare lo stato di fatto o di diritto preesistente, derivante da una irregolarità che ha determinato il percepimento di un beneficio indebitamente ottenuto. Si tratta di quelle Sanzioni conseguenti all'inadempimento del Beneficiario e che sono comminate dall'Autorità competente in quanto parte del provvedimento di concessione: esse hanno la finalità di porre un rimedio all'interesse violato.

Il successivo art. 5 indica, invece, le misure sanzionatorie in senso stretto, che sono rivolte – essenzialmente – a punire il responsabile dell'Illecito, attraverso l'irrogazione di una pena che mira non alla soddisfazione diretta dell'interesse pregiudicato dal comportamento irregolare, bensì alla riprovazione giuridica dell'illecito consumato ed alla dissuasione dalla consumazione di ulteriori violazioni, in un'ottica finalistica di tutela dell'interesse pubblico.

Queste ultime misure (previste dall'art. 5) non hanno una diretta funzione risarcitoria e sono quelle Sanzioni comminate dall'Autorità competente, nella qualità di Amministrazione dotata di Potestà di Imperio. Esse possono comportare, ad esempio: il pagamento di una sanzione pecuniaria; il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse; la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria; l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità; la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata, o altre sanzioni di carattere esclusivamente economico.

In relazione all'oggetto, le Sanzioni Amministrative comunitarie (articoli 4 e 5) possono poi essere distinte in pecuniarie e non pecuniarie: le Sanzioni pecuniarie sono pari ad una percentuale o del valore della sovvenzione o irregolarità; quelle non pecuniarie possono consistere, invece, come detto, nell'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione – ad esempio – di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti), per un certo periodo di tempo.

1.1. Le Sanzioni per gli Interventi non a superficie e/o a capo del CSR Campania 2023-2027

L'impianto sanzionatorio relativo agli Interventi non a superficie e/o a capo dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 è definito dagli articoli 11, 15 e 16 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 e dagli artt. 11 e 15 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26/02/2024, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2024.

A tali disposizioni va aggiunto l'Allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019, in forza del rinvio operato dall'art. 16 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 e ss.mm.ii, ai fini dell'individuazione e della misura delle sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

In particolare, le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di riduzioni, esclusioni e Sanzioni per tutti gli Interventi dello Sviluppo Rurale, che variano a seconda della tipologia degli interventi, fissandone le regole per la loro applicazione.

Fermo il principio che i criteri di ammissibilità sono condizioni / regole / requisiti che i Beneficiari devono rispettare per essere ammessi al sostegno e rimanere a beneficiarne, per cui il loro mancato rispetto determina il rifiuto o revoca totale del sostegno, il mancato rispetto degli impegni ed altri

obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP o dal CSR o dalle disposizioni attuative nazionali e regionali, determina il rifiuto o la revoca totale o parziale del sostegno. La base normativa per la misura delle riduzioni è declinata dal D.lgs. n. 42 del 17/03/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 e dal DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024. Tale disciplina è resa applicativa dalle Regioni nei Documenti che contengono le disposizioni di attuazione regionali, per la definizione delle procedure di calcolo di riduzioni ed esclusioni del Sostegno, l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

1.2 I procedimenti sanzionatori del CSR Campania 2023-2027, per gli Interventi non a superficie e/o a capo

La procedura di selezione dei Beneficiari delle sovvenzioni è retta – in linea generale – dalla Legge n. 241 del 07/08/1990, che all'art. 12 prevede che: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi” (comma così modificato dal secondo comma dell'art. 52 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013).

Nella c.d. Fase di Bando, che si conclude con la concessione della sovvenzione e che è propria dell'Autorità di Gestione del CSR, le Sanzioni sono applicate nel rispetto dei Principi dell'attività amministrativa, delle regole generali e delle garanzie di procedimento previste dalla stessa Legge n. 241 del 07/08/1990.

La Fase di Esecuzione del Progetto, invece, si fonda sull'Accordo / Contratto (Provvedimento di concessione) tra l'Autorità di Gestione e i Beneficiari (ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990) e, in considerazione della particolare modalità di svolgimento del “Rapporto di Sovvenzione” (nella quale il Beneficiario è potenziale creditore della Sovvenzione e, al contempo, debitore dell'eventuale Sanzione), è applicabile il principio della c.d. Autotutela privatistica della P.A.

Inoltre, sono d'applicazione le Sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23/12/1986 che – fatti salvi i casi di applicazione del Codice penale – disciplina l'irrogazione delle Sanzioni qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento da parte dei Beneficiari di Aiuti, Premi, Indennità, Restituzioni, Contributi o altre Erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

In tali casi (dati o notizie false e indebito percepimento), il primo comma dell'art. 4 della Legge 898 dispone che “all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981”.

All'accertamento delle violazioni provvede l'Autorità competente e, in ogni caso, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate indebitamente percepite e degli interessi, dopo che l'Autorità competente avrà provveduto all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Anche l'irrogazione delle misure sanzionatorie in senso stretto (ex art. 5 del Reg. CE n. 2988 del 18 dicembre 1995), con le quali, ad esempio, i Regolamenti comunitari o l'Autorità di Gestione (CSR o

Bandi) possono prevedere l'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti) per un certo periodo di tempo, segue il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, in forza del principio *lex specialis derogat generali* che disciplina l'Illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni.

1.3 L'individuazione del Giudice competente

La presenza di un Accordo (Provvedimento di concessione finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi previsti dai Regolamenti e dal Programma) tra Autorità di Gestione e Beneficiario, alla base del Rapporto di Sovvenzione, costituisce un aspetto essenziale dell'intero Sistema dei Finanziamenti Pubblici, che, diversamente, non sarebbe concepibile.

Tale impostazione è pacifica per l'abbondante giurisprudenza domestica sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, proprio in relazione alle controversie che possono originarsi nella complessiva fase di attuazione dei Programmi co-finanziati con Fondi Europei.

La fase che precede l'attribuzione del finanziamento è retta dai principi del c.d. Procedimento Amministrativo, che ha come obiettivo quello della formazione di un Provvedimento finale a natura concessoria; conseguentemente, la posizione dei c.d. "candidati al finanziamento" (potenziali Beneficiari) è considerata di interesse legittimo e tutelata dal Giudice Amministrativo (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 02/07/2010).

In ragione di ciò, per le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di Provvedimenti di: non Ricevibilità, Ammissibilità / non Ammissibilità, Finanziabilità / non Finanziabilità della Domanda di Sostegno, Revoca o Annullamento del Provvedimento di concessione derivante dalla mancanza dei presupposti per l'attribuzione della Sovvenzione, i Beneficiari possono presentare, alternativamente:

- a) Ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Successivamente, dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario – con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile, e cioè ogni volta che, nella fase di erogazione o recupero del contributo, si controverte sull'Adempimento / Inadempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario, o sull'acclarato sviamento dei Fondi acquisiti rispetto al Progetto finanziato, anche nei casi in cui si impugnino Atti o Provvedimenti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione.

È inoltre devoluta al Giudice Ordinario la competenza a decidere sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981).

2. Sanzioni ai sensi dell'art. 15 (comma 1bis) del Decreto Legislativo n. 42/2023

Ai sensi dell'art.15 comma 1 bis del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii e dell'art. 15 del D.M. n. 93348/2024, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due

importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3. Sanzioni ai sensi degli articoli 11 e 15 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 42/2023

3.1. Regole per la determinazione delle sanzioni

Di seguito sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni / esclusioni, in coerenza con quanto previsto dall' art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii e dall' art. 15 e dall'Allegato 5 del D.M. n. 93348/2024.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza (vedi Paragrafo "Definizioni"); la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli (basso, medio o alto) dei parametri di gravità, entità e durata.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale / revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale / revoca parziale) la cui percentuale cambia in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza. In pratica per ogni impegno è previsto un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) associato ai corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Il punteggio medio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	x%
$3 \leq x < 4$	y%
$x \geq 4$	z%

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione del tipo di impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	x%
$3,00 \leq x < 4,00$	y%
$x \geq 4,00$	z%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe a x% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate, negli ultimi tre anni inadempienze analoghe, a carico dello stesso Beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza, invece, di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Infine, ai sensi delle Disposizioni comuni, qualora il Beneficiario abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del CSR 2023-2027, ovvero PSR 2014-2022, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto è considerato non affidabile. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni. In tali casi il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e il Beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.2. Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle domande di pagamento, dovrà essere applicata in primo luogo la sanzione ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 42/2023 come modificato dal D.lgs. n. 188/2023 e successivamente le riduzioni stabilite dall'art. 15 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo e dall'art. 15 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione - punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(3452) del 14/05/2019 recante gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di accertata irregolarità sugli appalti), al Beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

Infine, in caso di impegni o pagamenti pluriennali le revoche totali o parziali ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii, si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

3.3. Sospensione del sostegno e azione correttiva

Nei casi di violazione di lieve entità, relativamente ad un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il Beneficiario può porre rimedio, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione è sospesa.

L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa. Se il Beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

4. Sanzioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Descrizione	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>Rispetto dei criteri di ammissibilità</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024
<i>Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs. n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024

4.1. Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'operazione oggetto di sostegno (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 36 Reg. UE n. 2021/2116).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura, secondo le specifiche indicata dai bandi.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188/2023, nel caso di violazione dei criteri di ammissibilità, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, quindi, preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto).

In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano il rifiuto totale, la revoca totale e il recupero totale dell'aiuto concesso per l'operazione, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

4.2. Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascun intervento del CSR¹. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e/o dal progetto rispetto ai criteri di selezione previsti. In molti interventi del CSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del CSR.

I criteri di selezione, richiamati nei singoli bandi, devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e sino al pagamento finale (o successivamente se indicato dal bando). Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno.
- controllo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il Beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla Concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi e in loco e, se previsto dal bando ex post. In ogni caso, se il punteggio minimo previsto dal bando non è mantenuto fino al pagamento del saldo (o successivamente se indicato nel bando) è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Parimenti, in caso di dotazione finanziaria insufficiente, se all'esito dei controlli dovesse risultare un punteggio inferiore a quello attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria, è previsto il rifiuto totale / recupero totale del sostegno.

¹ Fa eccezione l'Intervento SRD06 – azione 2, per il quale, a norma dell'art. 79 del Reg (UE) 2021/2115, si applicheranno i criteri di selezione solo qualora la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le Domande ammissibili.

5. Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del Beneficiario

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali per gli Interventi non a superficie e/o a capo del CSR Campania 2023/2027, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>Rispetto della normativa sugli appalti</i>	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ² in relazione all'appalto in esame	Art. 16 del D.lgs n. 42/2023
<i>Rispetto della normativa sugli aiuti di stato</i>	Operazioni realizzate in regime <i>de minimis</i>	Amministrativo	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali</i>	Operazioni che prevedono investimenti)	Amministrativo /in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Obblighi di Informazione e pubblicità</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / recupero parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Obbligo di realizzazione delle operazioni</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ² oggetto di variante	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio dell'operazione e termini intermedi</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Rispetto del cronoprogramma – termini per la conclusione dell'operazione</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Rispetto dei termini per la richiesta di proroga</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023;

² Per "importo ammesso" si intende l'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
					Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Fornitura dati monitoraggio e schede SMO</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Comunicazioni PEC IBAN Variazioni Ulteriori richieste previste da specifici provvedimenti</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	n.a.	Artt.14 e 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 comma 10 del D.M. n. 93348/2024
<i>Obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli e obbligo di conservazione della documentazione</i>	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	n.a.	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
<i>Stabilità delle operazioni</i>	Operazioni che prevedono investimenti	ex post	Recupero totale o parziale	Importo ammesso ²	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 comma 3 del DM n. 93348/2024

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni / obblighi che, nella ipotesi di violazione, determinano l'applicazione di rifiuto, recupero totale o parziale e sanzioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

5.1. Rispetto della normativa sugli appalti

Ai sensi dell' art. 16 del D.lgs. 42/2023, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del Reg. (UE) n. 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore è determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni

per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019.

Effetti dell'inadempienza

Come previsto dall'art. 61 del Reg. (UE) n. 2021/216, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al Beneficiario inadempiente, è stabilita in coerenza con gli Orientamenti contenuti nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14/05/2019 e secondo i criteri fissati dal D.M., n. 10255 del 22 ottobre 2018.

Le altre irregolarità, non esplicitamente indicate nell'Allegato alla Decisione, sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli Orientamenti stessi.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione, si applicano tassi di riduzione forfettaria.

Ai sensi del suddetto decreto, si è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) l'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e) si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;

- h) si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se, invece, le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento, si applicano sanzioni di misura variabile, come dall'Organismo pagatore e recepite da specifico provvedimento regionale.

Inoltre, in fase di esecuzione del contratto sono previste rettifiche parziali in relazione alle irregolarità riscontrate.

Non si applica alcuna rettifica finanziaria nel caso in cui le non conformità siano classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari", ossia quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale.

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

5.2. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per gli Interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, deve essere garantito il rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

In caso di aiuti notificati e/o esentati, in ossequio alla giurisprudenza c.d. Deggendorf e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'articolo 46 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Per gli interventi soggetti all'applicazione del "*de minimis generale*" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa unica non deve superare l'importo di 300.000 euro nell'arco di tre anni. Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento 2023/2831, non beneficiano di aiuti in regime *de minimis*.

Per gli interventi soggetti all'applicazione del "*de minimis agricolo*" di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa unica non deve superare l'importo di 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Effetti dell'inadempienza

Il Soggetto Attuatore, nell'ambito delle attività di verifica propedeutiche alla concessione del sostegno, si avvale del Registro nazionale aiuti. Il registro genera la Visura Aiuti che identifica gli aiuti di stato, gli aiuti SIEG e gli aiuti in *de minimis* concessi al Beneficiario e, per quanto concerne agli aiuti notificati oppure in esenzione genera la Visura Deggendorf che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

L'indicazione dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso si ottiene inserendo, per le misure che si configurano come aiuti, sia che si tratti di misure gestite esclusivamente sul RNA che sul SIAN, i codici CAR e COR (COVAR) all'interno dei provvedimenti di concessione. La mancata tracciatura dei suddetti codici rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica.

La Visura Deggendorf deve altresì essere effettuata dal Soggetto attuatore nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione degli aiuti notificati oppure in esenzione. L'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di cui sopra.

Nel caso in cui l'esito della verifica Deggendorf dovesse segnalare la presenza del Beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, tale esito non preclude la concessione dell'aiuto individuale. Bensì, se tale esito dovesse verificarsi nella fase propedeutica all'erogazione, la stessa non può essere effettuata.

5.3. Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi. Le tipologie progettuali, le soglie ed i criteri per determinare se un progetto debba essere sottoposto ad una valutazione di cui al campo di applicazione della VIA sono stabiliti dalla normativa vigente (parte seconda del D.lgs. 152/2006; DM 52/2015; eventuali norme speciali e/o di settore).

La Valutazione di Incidenza (VInC) si applica a Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività che, da soli o cumulativamente con altri P/P/P/I/A, possono avere un'incidenza significativa sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS), non rileva se localizzati all'interno o all'esterno del o dei siti interessati.

Effetti dell'inadempienza

Per gli Interventi di investimento la concessione del sostegno è subordinata al rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali.

Pertanto, il beneficiario è tenuto ad acquisire preventivamente al provvedimento di concessione le necessarie autorizzazioni ambientali per la realizzazione dell'opera ed è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi sia in fase di realizzazione, che di esercizio che di dismissione dell'opera.

Il mancato rispetto dell'obbligo, in qualunque fase rilevato comporta il rifiuto / recupero totale del sostegno.

5.4. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dall' art. 123 lettera j) del Reg (UE) n. 2021/2115 e dall'allegato III Punto 2 del Reg. (UE) n. 2022/129. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento della inadempienza per porre rimedio. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine fissato, la riduzione del sostegno, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR (in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR), si ha inadempienza in caso di: mancata collocazione di una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del reg (UE) 2022/129;</i> oppure <i>in caso di mancata fornitura sul sito web del Beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali di una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, con evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;</i> oppure <i>in caso di mancata apposizione di una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) 2022/129.</i>	<i>Uguale alla entità</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>Per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale (o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante), supera 500 000 EUR, si ha inadempienza in caso di mancata esposizione di targhe o cartelloni permanenti* chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate.</i>	<i>Uguale alla entità</i>

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone permanente) dovrà essere esposto non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate e permanere anche successivamente alla conclusione delle operazioni.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	n.a
$3 \leq x < 4$	3%
$x \geq 4$	5%

5.5. Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel Bando e dal provvedimento di concessione. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di controlli: amministrativi sulle domande di pagamento (art. 3 del DM n. 410727/2023), in loco (art. art. 4 del DM n. 410727/2023) ed ex post (art. 7 del DM n. 410727/2023) nel periodo di stabilità dell'operazione.

Effetti dell'inadempienza

Come indicato nelle Disposizioni comuni, in caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale del sostegno concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 60% della spesa ammissibile prevista dal Provvedimento di concessione / rimodulazione, si procederà al rifiuto totale / revoca totale dell'aiuto concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.6. Varianti

A seconda dell'oggetto della modifica, le Disposizioni comuni distinguono le seguenti tipologie di varianti:

- Varianti progettuali
- Varianti per cambio localizzazione degli investimenti
- Variante per cambio Beneficiario

Sono inoltre previste le varianti per ribasso d'asta che sono funzionali alla rideterminazione del contributo concesso conseguente l'espletamento delle procedure di gara nelle ipotesi di beneficiari pubblici.

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni comuni, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal competente Soggetto Attuatore.

Effetti dell'inadempienza

Gli effetti della inadempienza (mancata richiesta di variante) variano a seconda della tipologia di variante.

Le varianti progettuali degli interventi finanziati non richieste e, quindi, non preventivamente autorizzate, qualora siano comunque realizzate, comportano, l'applicazione di riduzioni del sostegno, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle Disposizioni comuni (cfr. par. 13.3). L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella seguente.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Variante non autorizzata</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso oggetto di variante erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	N.A.
$x \geq 4$	N.A.

In caso di ripetizione della violazione, è applicata una maggiorazione doppia della percentuale indicata.

Le varianti per cambio localizzazione degli investimenti e per cambio Beneficiario non richieste e, quindi, non preventivamente autorizzate comportano la decadenza totale dell'aiuto, l'esclusione del sostegno e il recupero delle somme erogate.

5.7. Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio delle operazioni e termini intermedi

Il Beneficiario deve rispettare il cronoprogramma previsto dal bando.

Il mancato rispetto dei termini per l'avvio dell'operazione e/o per le fasi in itinere di esecuzione della stessa (procedurali, fisiche o finanziarie) comporta l'applicazione di riduzioni e sanzioni nella misura stabilita dai bandi che disciplinano, altresì, modalità e termini per la richiesta delle eventuali "proroghe in itinere".

Esempio

Il cronoprogramma del bando XXX prevede che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione il Beneficiario deve comunicare l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e che entro 120 giorni deve essere presentata la domanda di variante per ribasso d'asta.

Il mancato avvio delle procedure di gara entro i termini previsti, salvo proroghe dei termini intermedi disciplinate dai bandi e preventivamente presentate e autorizzate, comporta una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Un ritardo superiore a 30 giorni determina la decadenza dell'aiuto. Analogamente il bando prevede una sanzione pari al 0,5% qualora non siano rispettati i termini per la presentazione della domanda di variante per ribasso d'asta. Il mancato rispetto dei termini, salvo proroghe preventivamente autorizzate comporta l'applicazione della sanzione sino alla decadenza dell'aiuto per un ritardo superiore a 30 giorni.

5.8. Rispetto del cronoprogramma - termini per la conclusione delle operazioni

Il Beneficiario dovrà rispettare il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ"). La visita "in situ" non è obbligatoria:

- a) se l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) per operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa);
- c) per operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
- d) per operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>ritardo ≤ 30 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>30 gg < ritardo ≤ 60 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>60 gg < ritardo ≤ 90 giorni</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	1%
$3 \leq x < 4$	3%
$x \geq 4$	5%

Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di beneficiari pubblici, stanti le particolari procedure derivanti dall'applicazione del Codice dei Contratti, il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo è valutato sempre a livello basso; in ogni caso il superamento del termine dei 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.9. Proroga per la conclusione delle operazioni

Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l'ultimazione delle operazioni, stabilito dal provvedimento di concessione.

Effetti dell'inadempienza

La presentazione di una richiesta di proroga oltre i termini stabiliti per la conclusione delle operazioni, laddove accolta positivamente dal competente Soggetto Attuatore, comporta l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati in tabella.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>ritardo ≤ 30 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>30 gg < ritardo ≤ 60 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>60 gg < ritardo ≤ 90 giorni</i>

I giorni di ritardo sono conteggiati a partire dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, sino alla data di presentazione della richiesta di proroga. Nel caso di beneficiari pubblici, stanti le particolari procedure derivanti dall'applicazione del Codice dei Contratti, il mancato rispetto dei termini per la presentazione della richiesta di proroga è valutato sempre a livello basso.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	1%
$3 \leq x < 4$	3%
$x \geq 4$	5%

In ogni caso, richieste di proroga tardive presentate oltre il 90° giorno dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo non potranno essere accolte.

Resta fermo che, qualora non sia stata presentata richiesta di proroga entro il 90° giorno e che entro tale termine non siano state concluse le operazioni, si determina il rifiuto totale / revoca totale del sostegno con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.10. Fornitura dati monitoraggio

Il Beneficiario ha l'obbligo di fornire all'Autorità di Gestione all'Autorità di Gestione Regionale e alle altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma, i dati di monitoraggio relativi all'operazione finanziata.

Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma, è obbligato a trasmettere al competente Soggetto Attuatore, con cadenza semestrale le schede di monitoraggio dell'operazione (SMO) contenenti i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, della SMO e/o delle altre informazioni connesse

al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella seguente:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata trasmissione della scheda SMO</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio 3 non si applica</i>	<i>Punteggio 3 non si applica</i>	<i>Punteggio 3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio 5 non si applica</i>	<i>Punteggio 5 non si applica</i>	<i>Punteggio 5 non si applica</i>

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	1%
$3 \leq x < 4$	n.a.
$x \geq 4$	n.a.

In caso di ripetizione della violazione, è applicata una maggiorazione doppia della percentuale indicata.

5.11. Comunicazioni

Il Beneficiario è obbligato:

- a) a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno

La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

- b) a comunicare le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN

Il Beneficiario è tenuto a comunicare, al competente Soggetto Attuatore, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente

bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata.

- c) a comunicare l'avvenuto inizio dei lavori e le altre informazioni richieste da specifici provvedimenti

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti (quali, ad esempio, avvenuto inizio dei lavori, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, etc.), i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

- d) a comunicare qualunque variazione intervenuta dopo la presentazione della Domanda di sostegno

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (par. 13.4.1 delle Disposizioni comuni).

Effetti dell'inadempienza

Nella ipotesi di mancate comunicazioni dei dati richiesti e/o di mancate comunicazioni di eventuali variazioni intervenute, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dall'UOD competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg < ritardo ≤ 5 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>5 gg < ritardo ≤ 10 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare, in funzione del punteggio medio calcolato con le modalità previste al paragrafo 3.1.

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	0,5%
$3 \leq x < 4$	1%
$x \geq 4$	3%

In caso di ripetizione della violazione, è applicata una maggiorazione doppia della percentuale indicata.

Un ritardo superiore a 15 giorni solari comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto concesso e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.12. Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 3, par.1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del Beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 59, par. 5 del Reg (UE) 2021/2116, se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali il Beneficiario conserva il diritto all'aiuto. Non sono applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

La mancata comunicazione nei termini indicati, con la relativa documentazione probante, determina il mancato riconoscimento *della forza maggiore o circostanze eccezionali*, con l'eventuale applicazione delle sanzioni o riduzioni previste in caso di accertamento di inadempienze.

5.13. Presentazione di prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario è tenuto a non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici.

Pertanto, il Beneficiario è obbligato a non presentare prove false, a non rendere false dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e a non omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il Beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno incluse false dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o non abbia fornito all'Autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il Beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, laddove ne ricorrano le condizioni, il Soggetto Attuatore provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

5.14. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e di Pagamento in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'Intervento per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni, fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 2220 del Codice civile di conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, rilevabile in fase di controllo amministrativo /in loco /ex post, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.15. Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dal PSP è fissato in 5 anni a partire dal pagamento del saldo finale. Il mancato rispetto del vincolo di stabilità comporta l'applicazione di sanzioni nella misura definita dall' art. 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii e dall' art. 15 del D.M. n. 93348/2024.

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post, ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dai bandi.

Effetti dell'inadempienza

In caso di violazione degli obblighi in materia di stabilità delle operazioni, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale da applicare per il recupero dell'importo erogato, in relazione alla durata dell'inadempienza.

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero dell'importo erogato	100%	90%	80%	70%	60%

6. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.